

Avv. Cristian Armao
Via Torino, 23 - 98070 Acquedolci (Me)
c.f. RMA CST 76P10 E507M
P.I. 03003490830
e-mail: cristian.armao@gmail.com
p.e.c. cristian.armao@avvocatipatti.it

TRIBUNALE DI VERBANIA
- GIUDICE DEL LAVORO -
RICORSO ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza di notifica ex art 151 c.p.c.

Nell'interesse del Dott. AMATA Angelo, nato il 21/10/1974 a Sant'Agata di Militello (Me), Cod. Fisc. MTA NGL 74R21 I199Q, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale del sottoscritto avv. Cristian Armao, del Foro di Patti, cod. fisc. RMA CST 76P10 E507M, p.e.c.: cristian.armao@avvocatipatti.it, con studio in Acquedolci (Me), via Torino n. 23, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto,

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro-legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio IX - Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola**, c. f. 94029530030, in persona del Dirigente-legale rappresentante pro tempore, con sede in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/C;
 - **Istituto Comprensivo "Galileo Galilei"**, c.f. 84009220033, in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in Gravellona Toce (VB), via Pariani n. 25;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Torino, via Arsenale n. 21, p.e.c.: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it.
- Tutti gli eventuali **controinteressati** inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA - profili di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico* - pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Gravellona Toce (VB), valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.

* * * * *

Oggetto: Attribuzione del giusto punteggio di 5,00 punti nelle graduatorie del personale ATA, profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente.



IN FATTO

- Il dott. Amata Angelo, ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito commerciale a conclusione dell'anno scolastico 1992/1993 (all. 1), e dal 21.05.1998 al 20.03.1999 ha espletato il servizio militare di leva obbligatorio (v. Foglio di congedo illimitato del 15.07.1999, all. 2).
- In data 24/03/2011, il ricorrente ha conseguito anche la laurea in Economia e Commercio (all. 3);
- In data 26.04.2021, mediante il portale telematico del Ministero dell'Istruzione, inviava all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e all'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Gravellona Toce (VB), la sua domanda di aggiornamento (numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5636638.26-04-2021) delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) - profili di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico* - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021 (all. 4);
- In data 11.08.2021 l'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Gravellona Toce (VB), approvava e pubblicava le graduatorie ATA definitive per i profili di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico* (all.ti 5-6), ove al sig. Amata Angelo venivano assegnati i seguenti punteggi, risultanti dalle schede di valutazione titoli dei profili professionali di suo interesse (all.ti 7-8):
 - A) Profilo di "Assistente Amministrativo": **11,50** punti
 - B) Profilo di "Collaboratore scolastico": **8** punti
- I superiori punteggi assegnati al sig. Amata Angelo sono errati ed ingiusti, in quanto, per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 04.03.1992 al 03.03.1993, avrebbe dovuto ottenere 5,00 punti (=0,50 x 10 mesi) per tutti e 2 i profili professionali di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico*, anziché 0,50 punti (=0,05 x 10 mesi), con la conseguente corretta collocazione nelle rispettive graduatorie di terza fascia del personale ATA pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei", valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni.

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 50/2021 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 569, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 297/1994, E 52, COMMA 2, COST. DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO (6,00 PUNTI) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DELLA DURATA DI 12 MESI.



Il D.M. n. 50/2021 (all. 9), nell'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", al punto A delle "AVVERTENZE", dispone che:

"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Dalla formulazione della suddetta disposizione discende che lo svolgimento del servizio militare e/o civile assimilato subisce un trattamento diversificato a seconda se sia svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, dalle Tabella di valutazione dei titoli, di cui agli allegati A/1 (profilo di *assistente amministrativo*), A/2 (profilo di *assistente tecnico*) e A/5 (profilo di *collaboratore scolastico*) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", riguardanti l'attribuzione dei punteggi per i "TITOLI DI SERVIZIO", per il servizio militare di leva (o per i servizi assimilati per legge), allorquando è prestato non in costanza di nomina viene assegnato un punteggio ridotto pari a **0,60** in ragione d'anno o **0,05** per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni), mentre per il servizio svolto in costanza di nomina viene assegnato il punteggio di **6 punti all'anno o 0,50 punti per ogni mese** (o frazione superiore di 15 gg.).

Tale differenza di punteggio da assegnare agli aspiranti inseriti in graduatoria, a seconda se il servizio militare o civile assimilato sia stato prestato in costanza o meno di nomina, crea un'evidente e ingiusta disparità di trattamento, che non trova fondamento alcuno sul piano legislativo, anche di rango costituzionale.

La predetta disposizione ministeriale (allegato A, e allegati A/1, A/2 e A/5 nei rispettivi punti B), infatti, contrasta con la norma primaria prevista dall'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola, il quale dispone che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".*

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, tale disposizione legislativa deve essere applicata anche alle graduatorie scolastiche, le quali, benché non si qualificano come



concorsi, sono da considerarsi selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Di contro, il D.M. n. 50/2021, nella parte in cui prevede che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto limita la portata applicativa di rango primario sopra richiamata, ed è in contrasto anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, analogamente, dispone la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile".

L'art. 2050 del d.l. gs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1, che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*", ed al comma 2 che "*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*".

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 nel riconoscere la necessità di valutare utilmente il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, ma il ragionamento è identico e trasponibile anche con riguardo alle graduatorie di istituto, ha ritenuto che: "4. [...] Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*" e, al comma 2, che "*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*" [...]. 8. Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2



ne sruotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; 9. E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili**, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come **anche dell'accesso ai ruoli** (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); **dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento** (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Questo orientamento è stato confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021, secondo cui si deve "(...). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Anche secondo il Consiglio di Stato (ad es., Sentenza n. 8234/2019): "il servizio di leva deve essere valutato, **a prescindere dalla costanza di nomina**, come **titolo utile** per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015). Infatti, **l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. **La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo**



la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: 'sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie'.

Sempre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, in accoglimento dell'istanza cautelare ha ordinato all'Amministrazione di provvedere a "rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria" attribuendo agli istanti un punteggio "pari a 6" punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021), il Consiglio di Stato specifica, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, che non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui "...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina"; donde il riconoscimento in favore degli aspiranti che hanno svolto il servizio militare o quello assimilato non in costanza di nomina di punti 6 per ogni anno o punti 0,50 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di servizio espletato.

Pertanto, il presupposto applicativo dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 (secondo cui: 'Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti') è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento.

Ne consegue che il D.M. n. 50/2021 è illegittimo, e come tale va disapplicato, nella parte in cui dispone che, a differenza del servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, che è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione del punteggio di 6,00 in ragione d'anno e 0,50 punti per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni), diversamente, per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, prevede che quest'ultimo sia considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con attribuzione del punteggio di 0,60 punti in ragione d'anno e 0,05 punti per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni).



Tale approdo ermeneutico, frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito, da ritenersi ormai consolidata, che ha riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (tra le altre, cfr.: *Tribunale di Milano*, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; *Trib. Frosinone*, n. 361 del 20/04/2022; *Trib. Patti*, n. 381/2022 del 14/03/2022; *Trib. Roma*, n. 10026 del 30/11/2021; *Trib. Messina*, n. 13889/2018; *Trib. Monza*, n. 812 del 19/11/2013; *Trib. Venezia*, n. 863 del 09/08/2012; *Trib. Catania*, n. 940 del 10 febbraio 2011; *Trib. Napoli*, n. 12678 del 3 maggio 2012; *Trib. Lucera*, n. 1953 del 6 dicembre 2012, *Trib. di Lanciano*, n. 644 del 19 novembre 2012, *Trib. Agrigento*, n. 900/2014; *Trib. Mantova*, n. 2/2013; *Corte d'Appello di Palermo* ottobre 2015; *Corte d'Appello di Bologna* n. 442 del 1/08/2016; *Corte d'Appello di L'Aquila*, n. 841/2013; *Trib. Catania*, ord. n. 78 del 20 ottobre 2010).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali, nonostante che l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Applicando i superiori principi al caso di specie, si fa osservare come il ricorrente abbia prestato il servizio militare dal 21.05.1998 al 20.03.1999, dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ossia il diploma di geometra conseguito al termine dell'anno scolastico 1992/93; quindi, poiché il servizio militare è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio, la norma si applica pertanto anche al ricorrente.

Tuttavia, all'atto della domanda di inserimento in graduatoria (del 2014), al ricorrente è stato riconosciuto il punteggio ridotto pari a 0,05 al mese, per un totale di 0,50 (0,05 x 10 mesi) per il servizio militare svolto dal 21.05.1998 al 20.03.1999; lo stesso punteggio è stato confermato a seguito delle successive domande di aggiornamento, da ultimo con quella del 26.04.2021, per il triennio 2021/2024.

Pertanto, per tutte le superiori ragioni, il sig. Amata Angelo ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione di 5,00 punti (0,50 x 10 mesi) per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 21.05.1998 al 20.03.1999 (cfr. foglio di congedo illimitato, **all. 2**), e quindi ha diritto alla



rideterminazione dei punteggi totali attribuitigli in graduatoria, come di seguito specificati:

A) Profilo di “Assistente Amministrativo”: **16,00** punti;

B) Profilo di “Collaboratore scolastico”: **12,50** punti.

◆◆◆ ◆ ◆◆◆

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sig. Restifo Pilato Ignazio, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

all'On.le Giudice adito di voler,

In via preliminare: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, e, ove ritenuto opportuno, anche dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Treviso e/o dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Arturo Martini” di Castelfranco Veneto (TV);

Nel merito, ove del caso previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021 *in parte de qua*:

- **accertare e dichiarare** il **diritto** del ricorrente all'attribuzione del punteggio pieno di **5,00** punti (0,50 x 10 mesi), nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall' Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Gravellona Toce (VB), valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo professionale di suo interesse, in virtù del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal 04.03.1992 al 03.03.1993;
- Conseguentemente, **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e all'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Arturo Martini”, in persona del Dirigente Scolastico p.t., l'aggiornamento dei punteggi del ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Gravellona Toce (VB), valide per il triennio 2021/2024, con l'attribuzione di **5,00** punti per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, per il servizio di leva obbligatoria espletato dal 04.03.1992 al 03.03.1993, e, per l'effetto, attribuire i seguenti punteggi complessivi:
 - 16,00 punti per il profilo di assistente amministrativo;
 - 12,50 punti per il profilo di collaboratore scolastico.

Con vittoria di spese e spettanze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.



Si dichiara che il presente giudizio, in materia di lavoro subordinato, ha valore indeterminato ed è esente dal pagamento del **contributo unificato**, avendo il ricorrente un reddito risultante dall'ultima dichiarazione inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, come da dichiarazione sostitutiva della parte che si allega (all. 10).

Si allegano:

1. Diploma di Geometra a.s. 1992/93;
2. Foglio di congedo illimitato del 15.03.1993;
3. Certificato di laurea del 23/09/2011;
4. domanda di aggiornamento graduatorie ATA del 26.04.2021;
5. Provvedimento di pubblicazione graduatorie ATA definitive dell'11.08.2021;
6. Graduatorie ATA di III fascia pubblicate dall'I.C. di Gravellona Toce (VB) l'11.08.2021;
7. scheda di valutazione titoli profilo Assistente Amministrativo;
8. scheda di valutazione titoli profilo Collaboratore Scolastico;
9. D.M. n. 50/2021;
10. Dichiarazione reddituale per esonero dal contributo unificato.

Avv. Cristian Armao

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati tutti gli ulteriori soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA - profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Gravellona Toce (VB), valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti;

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE



All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, anche per estratto, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del Ministero dell'Istruzione, e, ove ritenuto opportuno, anche dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio IX - Ambito Territoriale per il Verbano-Cusio-Ossola, e/o dell'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Gravellona Toce (VB), ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Avv. Cristian Armao

